



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
11^a Seduta
Lunedì 6 giugno 2022

Deliberazione n. 79 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi normativi sulle leggi regionali n.11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7
...omissis...

Il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, gli otto articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, dopo le dichiarazioni di voto contrario dei Consiglieri Tavernise e Bevacqua, di voto favorevole del Consigliere Loizzo, di voto di astensione del Consigliere Lo Schiavo, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 15, contrari 7, astenuti 2 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 giugno 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 79 del 6 giugno 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI NORMATIVI SULLE LEGGI REGIONALI N.11/2011,
N. 8/2002, N. 38/2012, N. 10/2022, N. 15/2007
E MISURE DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 giugno 2022.

Reggio Calabria, 7 giugno 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 prevede alcune modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n.11. In particolare, la modifica all'articolo 12, comma 1 espunge la parola "direttore", in quanto, a seguito della modifica del comma 2 dell'articolo 15 della legge stessa, intervenuta con l'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 31/2021, la responsabilità del BURC è assegnata ad un responsabile scelto tra i dipendenti di categoria D della Giunta regionale anziché ad un direttore.

Inoltre, l'articolo 1 della presente legge modifica il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11/2011, in quanto il decreto legislativo n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti alla pubblica amministrazione attraverso il nodo dei pagamenti SPC denominato PagoPA. La piattaforma pagoPA è prevista all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 del CAD e dell'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge n.179/2012, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligatoriamente tenute ad aderirvi e ad utilizzarla in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

L'articolo 2 della presente legge prevede l'abrogazione degli articoli da 29 a 36, della legge regionale 8/2002, afferenti al Titolo IV "Controlli e Piano operativo". Tale intervento è motivato dall'esigenza di riordino normativo, in quanto il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni, ivi compreso il controllo di gestione, è disciplinato dalla legge regionale 3 febbraio 2012, n.3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

L'articolo 3 prevede misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale. Infatti, l'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che, al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria può avvalersi di un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nel rispetto della suddetta disposizione normativa, con la presente legge si provvede ad autorizzare la Giunta regionale allo svolgimento delle procedure selettive e alla successiva contrattualizzazione degli esperti e dei consulenti, nei limiti imposti dalle norme vigenti.

L'articolo 4 modifica la legge regionale n. 38/2012 (Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria), al fine di valorizzare maggiormente il patrimonio idrotermale in Calabria, anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.



Consiglio regionale della Calabria

In particolare, con la modifica normativa de qua si intende promuovere e valorizzare la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e le risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, confermando il valore strategico del sistema termale per l'economia e lo sviluppo della regione.

La suddetta modifica si inserisce in un ampio percorso normativo di valorizzazione del patrimonio termale regionale, iniziato con il progressivo trasferimento delle competenze in materia di sviluppo termale e delle eventuali partecipazioni in aziende termali pubbliche dallo Stato alle Regioni, avvenuto con l'articolo 22 della legge 59/1997, cui è seguito il trasferimento alla Regione della partecipazione dello Stato nella Società Terme Sibarite S.p.A.

Con la l.r. 38/2012, in attuazione dell'articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2000, la Regione ha poi dettato disposizioni dirette alla valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria attraverso strumenti di incentivazione e sostegno. A seguito della citata l.r. 38/2012 e in fase di razionalizzazione delle proprie partecipate, la Giunta regionale, con deliberazione n. 89/2015, ha riconosciuto e confermato il carattere strategico della Società Terme Sibarite S.p.A., di sua proprietà, in coerenza con l'obiettivo di sostenere il termalismo in Calabria, quale servizio di interesse generale, in assenza di interventi strutturali a carico dello Stato.

Pertanto, con la modifica alla l.r. 38/2012, si intende sostenere ulteriormente lo sviluppo del settore termale calabrese utilizzando tutti gli strumenti utili a tale scopo, in particolare lo strumento finanziario "Fondo Exit FUIF", nel rispetto del relativo Regolamento Operativo. Inoltre, sempre attraverso l'azione della propria società in house Fincalabra S.p.A. e della propria partecipata Terme Sibarite S.p.A., la Regione intende porre in essere tutte le azioni necessarie per la creazione di una "Rete regionale delle Terme", che accolga tutte le imprese pubbliche e private operanti nel settore dei servizi di cura e dell'offerta turistica nelle località termali, con l'obiettivo di creare un'offerta omogenea di cura e di servizi turistici.

L'articolo 5 prevede una modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 10/2022 per garantire il rispetto delle previsioni dell'articolo 2357 del codice civile, rispetto alle azioni proprie acquistate da Sorical S.p.A., qualora la stessa ancora le detenga, in tutto o in parte, allo scadere del diciottesimo mese dall'acquisto.

L'articolo 6 della presente legge autorizza la Giunta regionale a provvedere a tutti gli adempimenti di propria competenza propedeutici all'individuazione di Sorical S.p.A. quale gestore unico ai sensi del d.lgs. 152/2006, dando mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere tutti gli atti di propria competenza.

L'articolo 7 reca la norma finanziaria, in base alla quale non derivano nuovi o maggiori oneri dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Per quanto attiene l'articolo 3, alle spese derivanti dalla suddetta disposizione si farà fronte con le risorse che saranno allocate alla Missione 13, Programma 07,



Consiglio regionale della Calabria

a seguito di riduzione dello stanziamento di competenza della Missione 20.03 del bilancio di previsione 2022-2024.

La previsione dell'articolo 6, che introduce il comma 4-ter della legge regionale n. 15/2007, è volta a garantire l'esecuzione di tutti gli atti occorrenti per addivenire alla pubblicizzazione di Sorical S.p.A. e alla sua conseguente individuazione quale gestore unico ex art. 147, comma 2, d.lgs. 152/2006. Conseguentemente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sottoscrizione di tutti gli atti occorrenti, quale socio e quale soggetto concedente.

La disposizione di cui trattasi, trae origine dalla necessità di garantire il rispetto del Piano di erogazione e restituzione di cui all'articolo 1 della legge regionale medesima. Infatti, nell'anno 2020 il dipartimento regionale cui competeva la gestione della dell'anticipazione delle risorse di cui trattasi, non ha provveduto a erogare le risorse alla Sorical e, conseguentemente, la predetta Società non ha potuto restituire le stesse. Alla luce di ciò, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale su indicata, è necessario ripristinare le risorse, in entrata e in spesa, al fine di garantire il rispetto del Piano convenzionale di cui trattasi.

L'ultimo comma della norma finanziaria autorizza la Giunta regionale ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Da ultimo, l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le modifiche relative agli articoli 1, 2 e 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto apportano modifiche di carattere ordinamentale a leggi regionali vigenti.

Analogamente, l'articolo 4, introduttivo dell'articolo 2-bis alla legge regionale n.38/2012, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale in quanto l'impegno finanziario, quantificato in 12.000.000 euro, è a carico del "Fondo Exit Strategy Fuif", costituito con delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, in gestione alla società Fincalabra S.p.A.

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 3 della presente legge sono stimati, in ossequio al dettato dell'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024. Tale importo viene indicato dalla suddetta norma quale limite di spesa complessivo per la contrattualizzazione di n. 5 esperti o consulenti che svolgano attività di supporto volta a garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione. L'effettivo fabbisogno finanziario, nei limiti indicati in precedenza, sarà determinato dal dipartimento regionale "Tutela della salute e



Consiglio regionale della Calabria

servizi socio-sanitari”, cui spetta il compito di definire le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività indicate dalla legge.

Per gli oneri derivanti dall’articolo 6, al fine di garantire il ripristino delle risorse finanziarie relative all’annualità 2020, non erogate dal competente dipartimento regionale competente nel corso del medesimo esercizio finanziario, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le attività necessarie all’attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15. Le risorse finanziarie necessarie all’attuazione di tale disposizione, pari a 3.500.000,00 euro, sono allocate, per la parte entrata, al Titolo 5, Tipologia 400, e per la parte spesa, alla Missione 09, Programma 04 (U09.04) del bilancio di previsione 2022-2024.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	La norma prevede modifiche di natura ordinamentale alla l.r. 11/2011 che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	La norma abroga gli articoli da 29 a 36 della l.r. 8/2002. Norma ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	La norma dispone l’iscrizione in bilancio delle risorse previste dal D.L. 146/2021 per il rafforzamento del sistema sanitario	C	P	500.000,00 € per ciascun esercizio 2022, 2023, 2024
4	Introduce l’articolo 2-bis alla l.r. 38/2012, che prevede l’adozione da parte della Regione delle iniziative volte a realizzare la Rete regionale delle terme	//	//	0,00 €
5	La norma modifica l’articolo 18 della legge regionale n. 10/2022 al fine di garantire il rispetto delle previsioni dell’articolo 2357 c.c., rispetto alle azioni proprie acquistate da Sorical S.p.A., qualora la stessa ancora le	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	detenga, in tutto o in parte, allo scadere del diciottesimo mese dall'acquisto. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a valere sul bilancio regionale.			
6	Si autorizza la Giunta regionale a provvedere a tutti gli adempimenti di propria competenza propedeutici all'individuazione di Sorical S.p.A. quale gestore unico ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, dando mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere tutti gli atti di propria competenza.	C	A	3.500.000,00 €
7	Norma finanziaria	//	//	
8	La norma ha carattere ordinamentale in quanto dispone l'entrata in vigore della presente legge. Assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il capitolo, la missione e il programma del bilancio regionale relativi agli oneri finanziari indicati nella tabella 1

Articolo legge	Programma /capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Articolo 3	U.20.03	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
	U.13.07	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Articolo 6	titolo 5, Tipologia 400 (entrata)	3,5 mln €	//	//
	missione 09, programma 04 (U.09.04)	3,5 mln €	//	//

Si evidenzia che l'articolo 4, introduttivo dell'articolo 2-bis alla legge regionale n.38/2012, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale in quanto l'impegno finanziario, quantificato in 12.000.000 euro, è a carico del "Fondo Exit Strategy Fuif", costituito con delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021, in gestione alla società Fincalabra S.p.A.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 11/2011)

1. La legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificata:

- a) nel comma 1 dell'articolo 12, la parola "direttore" è soppressa;
- b) nel comma 1 dell'articolo 19, le parole da "in" a "BURC" sono sostituite dalle seguenti: "mediante pagamento elettronico, per mezzo del servizio regionale integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC denominato "pagoPA", in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)".

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 8/2002)

1. Gli articoli da 29 a 36 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) sono abrogati.

Art. 3

(Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e per garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), la Giunta regionale è autorizzata a nominare, nel rispetto della normativa vigente, cinque esperti o consulenti, nel limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 4

(Integrazione alla l. r. 38/2012)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 38 (Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Rete regionale delle terme)

1. La Regione Calabria, considerata la rilevanza strategica del sistema termale, quale servizio di interesse generale, promuove la creazione della rete



Consiglio regionale della Calabria

regionale delle terme, intesa come sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di settore, volta a favorire la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei comuni termali di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, la società Terme Sibarite S.p.A., interamente partecipata dalla Regione Calabria e da Fincalabra S.p.A, società in *house providing* regionale, è autorizzata a intraprendere tutte le iniziative occorrenti per la realizzazione della rete di cui al presente articolo, ivi comprese eventuali acquisizioni di aziende termali.

3. Per far fronte agli oneri finanziari occorrenti all'avvio delle iniziative di cui al presente articolo, quantificati in 12.000.000,00 euro, Fincalabra S.p.A. è autorizzata all'utilizzo delle risorse del "Fondo Exit Strategy Fuiif", in qualità di soggetto gestore e. nel rispetto del relativo regolamento operativo, a porre in essere tutti gli atti di propria competenza, per dare esecuzione alla presente legge.".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 18 della l. r. 10/2022)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) dopo le parole "della predetta SORICAL S.p.A" sono inserite le seguenti: ", acquistate ai sensi dell'articolo 2357 c.c. e dalla stessa eventualmente ancora detenute allo scadere del diciottesimo mese dall'acquisto medesimo,".

Art. 6

(Integrazioni alla l. r. 15/2007)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A.) è aggiunto il seguente:
"4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, successivamente all'acquisizione da parte di SO.RI.CAL. S.p.A. delle azioni proprie nella titolarità del socio privato al prezzo complessivo di un euro, la Regione Calabria provvede a tutti gli adempimenti di propria competenza, sia nella qualità di soggetto concedente, sia nella qualità di socio della predetta società, propedeutici all'individuazione di SO.RI.CAL. S.p.A. quale gestore unico ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il Presidente della Giunta regionale sottoscrive tutti gli atti di propria competenza, occorrenti alla predetta finalità, ivi compresi quelli necessari a definire ogni rapporto con il socio privato, previa verifica degli uffici competenti.".



Consiglio regionale della Calabria

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 500.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20 – Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Per gli oneri derivanti dall'articolo 6, al fine di garantire il ripristino delle risorse finanziarie relative all'annualità 2020, non erogate dal competente dipartimento nel corso del medesimo esercizio finanziario, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le attività necessarie all'attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15.

4. Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle disposizioni contenute al comma 3, pari a 3.500.000,00 euro, sono allocate, per la parte entrata, al Titolo 5, Tipologia 400, e per la parte spesa, alla Missione 09, Programma 04 (U09.04) del bilancio di previsione 2022-2024.

5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.